



N. 248 - 12 gennaio 2021

## Sulla vaccinazione contro il COVID-19 – competenze e destinatari

### *Premessa*

La vaccinazione contro il COVID-19 è attualmente disciplinata, a livello legislativo, dai commi da 457 a 467 dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#)<sup>1</sup>, i quali hanno previsto l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e hanno posto la cornice legislativa statale per l'attuazione nonché i relativi stanziamenti.

Nelle more dell'adozione (con decreto del Ministro della salute) del suddetto piano nazionale, l'attività di vaccinazione, come noto, è iniziata già a fine dicembre 2020, in base al [documento di programmazione del 12 dicembre 2020](#), presentato dal Governo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e di cui quest'ultima ha preso atto nella seduta del 17 dicembre 2020. In tale fase, nelle more dell'attivazione delle risorse umane prevista dai commi suddetti, la vaccinazione è somministrata dal personale sanitario dipendente pubblico.

Si ricorda che non esiste un obbligo specifico di adesione alla campagna di vaccinazione in oggetto<sup>2</sup>.

### *Categorie dei soggetti rientranti nell'attuale fase di somministrazione del vaccino e criteri di priorità per la somministrazione alle altre categorie*

Nell'attuale fase, la somministrazione del vaccino è prevista in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture pubbliche e di quelle private accreditate, nonché in favore del personale e degli utenti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani. Il summenzionato [documento del 12 dicembre](#) ha individuato come prioritaria anche la categoria dei soggetti di età pari o superiore ad ottanta anni; al momento, la somministrazione a tali soggetti è in corso per gli utenti nelle suddette strutture residenziali, mentre per gli altri ultratottantenni, secondo l'indicazione recentemente formulata<sup>3</sup> dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto

<sup>1</sup> Legge di bilancio per il 2021.

<sup>2</sup> La prestazione del consenso, per il caso di persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, è disciplinata dall'articolo 5 del [D.L. 5 gennaio, n. 1](#), attualmente in fase di conversione alle Camere.

<sup>3</sup> Nel corso della conferenza stampa del 7 gennaio 2021. Tuttavia, secondo fonti giornalistiche, si sta valutando la possibilità di anticipare l'inizio delle vaccinazioni di tali soggetti, nonché del personale scolastico.

dell'emergenza epidemiologica COVID-19<sup>4</sup>, la somministrazione dovrebbe iniziare nel mese di febbraio (insieme con la somministrazione relativa ad alcuni disabili ed ai relativi accompagnatori).

I dati relativi alle vaccinazioni effettuate, che vengono aggiornati costantemente su una [pagina internet interistituzionale](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e del suddetto Commissario straordinario e che sono disaggregati per categorie e per fasce di età, indicano che attualmente la somministrazione è in corso anche in favore di altri soggetti, rientranti nella voce "Personale non sanitario"; questi ultimi sono costituiti, in linea di massima, da volontari di enti, associazioni e società private operanti in ambito sanitario o socio-sanitario.

In base al summenzionato [documento del 12 dicembre](#), le categorie a cui successivamente sarà rivolta la campagna di vaccinazione sono costituite, in ordine di priorità, da due ambiti, ai quali seguirà la possibilità di accesso da parte della restante popolazione. Il primo dei suddetti due ambiti è costituito dai soggetti aventi tra i 60 e i 79 anni di età, dagli infrasesantenni aventi una comorbilità cronica o particolari forme di immunodeficienza e fragilità e dal personale scolastico ad alta priorità<sup>5</sup>. Il secondo ambito è costituito dagli infrasesantenni aventi una comorbilità moderata, dal restante personale scolastico, dalle forze dell'ordine, dal personale delle carceri e dei luoghi di comunità, dal restante personale esercente servizi essenziali, nonché da lavoratori operanti in contesti aventi particolare rischio di contagio.

#### *Modalità di attuazione del piano di vaccinazione e operatori competenti per la somministrazione dei vaccini*

I citati commi da 457 a 467 dell'articolo 1 della [L. n. 178](#) prevedono che l'attuazione del piano sia operata dalle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell'ambito di distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano).

L'attuale disciplina, dunque, non comprende ipotesi di somministrazione da parte di personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, quali i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

La somministrazione dei vaccini è effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal suddetto Commissario straordinario.

Si prevede inoltre che l'Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina.

---

<sup>4</sup> Commissario di cui all'articolo 122 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni.

<sup>5</sup> Riguardo al personale scolastico, cfr. anche *supra*, in nota.

Più in particolare, riguardo agli operatori preposti alla somministrazione, le norme in esame prevedono che:

- i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, concorrano allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del medesimo corso di specializzazione<sup>6</sup>;
- il Commissario straordinario proceda - mediante una richiesta di manifestazione di interesse - alla redazione di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano in esame nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine. A tale richiesta è possibile aderire dal 16 dicembre 2020 in base all'[avviso pubblico](#) del Commissario straordinario;
- il medesimo Commissario straordinario individui, mediante procedura pubblica, una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione, da parte di queste ultime, di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nel suddetto elenco. Si ricorda che con la procedura pubblica esperita sono stati individuati cinque soggetti aggiudicatari<sup>7</sup>;
- le agenzie procedano alla selezione dei candidati e alla stipulazione del relativo contratto. Il contratto tra l'agenzia di somministrazione e il professionista ha una durata di nove mesi. Successivamente, il Commissario straordinario stipula, in nome e per conto dei soggetti utilizzatori, i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro con le suddette agenzie. I professionisti in esame svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori, indicati dal Commissario straordinario;
- in caso di insufficienza (ai fini dell'attuazione del piano in esame) delle risorse professionali costituite dai medici specializzandi e dai medici, infermieri ed assistenti sanitari reperiti attraverso l'istituto della somministrazione di lavoro, si provveda mediante lo svolgimento di prestazioni aggiuntive (remunerate secondo specifici parametri) da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La disciplina in esame non fa un riferimento esplicito all'anagrafe nazionale vaccini, istituita dal [D.M. 17 settembre 2018](#). Si segnala, tuttavia, che il [decreto direttoriale del 19 novembre 2020](#), istitutivo di un "Gruppo di lavoro intersettoriale su vaccini e vaccinazione anti COVID-19", prevede tra i compiti di tale Gruppo la predisposizione dell'integrazione dell'Anagrafe nazionale vaccini con le vaccinazioni contro il COVID-19.

*a cura di Mario Bracco*

<sup>6</sup> I consigli della scuola di specializzazione individuano tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame. In caso di svolgimento di queste ultime presso le strutture esterne, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario.

<sup>7</sup> Cfr. il [decreto di aggiudicazione del 2 gennaio 2021](#).